

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Sull'ordine dei lavori	152
Vendite sottocosto. Testo unificato C. 1238, C. 2321, C. 5078, C. 5496 (Parere alla X Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e conclusione – Parere non ostativo</i>) .	152
Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale. Nuovo testo C. 5100, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e rinvio</i>)	153
Sull'ordine dei lavori	154
AVVERTENZA	154

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 20 ottobre 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 13.35.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Mario PEPE, in relazione al primo punto all'ordine del giorno (ordinamento federale della Repubblica), a seguito della nuova calendarizzazione di tale argomento da parte della Camera, che consente più ampi tempi di esame, propone di rinviarne la trattazione. Propone inoltre, in attesa del senatore Sarto, relatore sul provvedimento concernente la valutazione dell'impatto ambientale, un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente all'esame del testo unificato in materia di vendite sottocosto.

La Commissione consente.

Vendite sottocosto.

Testo unificato C. 1238, C. 2321, C. 5078, C. 5496.
(Parere alla X Commissione della Camera dei deputati).

(*Esame e conclusione – Parere non ostativo*).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il testo in esame, adottato lo scorso 14 ottobre a fini meramente procedurali dalla Commissione X della Camera, unifica cinque proposte di legge di iniziativa parlamentare, una delle quali (il progetto C. 2359) è stata nel frattempo ritirata dal presentatore, deputato Carli. L'aspetto centrale del testo in esame è l'articolo 1, che pone un divieto generale di effettuazione di vendite sottocosto, cioè a un prezzo inferiore a quello di acquisto. La violazione del divieto comporta l'irrogazione di sanzioni di tipo amministrativo

da parte del sindaco, che consistono in prima istanza in un provvedimento inibitorio e in una pena pecuniaria da 2 a 20 milioni. L'articolo 3 prevede poi alcune fattispecie in cui la vendita sottocosto è consentita in deroga al divieto generale (come nel periodo dei saldi o nel caso di prodotti freschi deperibili). Il Presidente osserva come in realtà il problema delle vendite sottocosto possa implicare due profili particolari, ulteriori rispetto all'esigenza di tutela dei consumatori: quello civilistico della riconduzione di tali comportamenti all'atto di concorrenza sleale, e quello pubblicistico della qualificazione delle vendite sottocosto come fattispecie di acquisizione di posizioni monopolistiche. Il testo in esame intende affiancarsi alla normativa del codice civile e a quella *antitrust*, che restano pertanto ferme. Per una completa valutazione della proposta egli però ricorda che in questa materia l'articolo 16 del decreto legislativo n. 114 del 1998, dopo aver definito al comma 7 la fattispecie delle vendite sottocosto, rinvia la disciplina delle medesime ad apposito regolamento di delegificazione, il cui iter è in via di completamento (il testo è stato inviato al Consiglio di Stato).

Soffermandosi quindi sui profili di competenza della Commissione, il Presidente fa presente che talune regioni a statuto speciale (Sicilia e Friuli-Venezia Giulia) godono di potestà legislativa esclusiva in materia di commercio. Peraltro, poiché la finalità della proposta in esame è di dettare una disciplina a tutela dei consumatori, aspetto questo che va oltre la materia del commercio strettamente intesa, non sembrano a suo avviso sussistere profili di conflitto con i poteri spettanti a tali regioni. Propone conclusivamente di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore Salvatore LAURO (FI) chiede un chiarimento in ordine alla compatibilità della disciplina in esame con la normativa comunitaria.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, condivide la rilevanza del profilo segna-

lato dal senatore Lauro, ma rileva che l'esame da parte della Commissione e la conseguente proposta di parere sono incentrati sugli aspetti riguardanti il rapporto tra Stato e regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione con l'astensione del senatore Lauro.

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale. Nuovo testo C. 5100, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo dell'atto Camera n. 5100.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), *relatore*, ricorda che la Commissione ebbe già ad esprimersi sulla disciplina della valutazione di impatto ambientale nel corso dell'esame da parte del Senato, esprimendo parere favorevole con osservazioni il 26 maggio 1998. Il testo ora rimesso alla Commissione è quello risultante dall'esame svolto presso la Commissione ambiente della Camera. Esso contiene numerose e sostanziali integrazioni al testo approvato dal Senato. Una parte delle modifiche risponde anche alle sollecitazioni che la Commissione aveva mosso soprattutto per una migliore articolazione del rapporto tra Stato e regioni, rispetto al quale peraltro il relatore ricorda come già sussistesse un atto di indirizzo e coordinamento, risalente al 1996 e approvato con il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni. Dopo avere sottolineata l'importanza dell'introduzione del principio dell'autorizzazione integrata, che fa della procedura di valutazione dell'impatto ambientale uno « sportello unico », anche attraverso la conferenza dei servizi, esprime una valutazione positiva in ordine alla disciplina concernente le misure di pubblicità, che si pone nella direzione indicata a suo tempo dalla Commissione.

Altro elemento che il relatore valuta positivamente è l'introduzione dell'istruttoria preliminare, che riflette suggerimenti avanzati dalla Commissione sulla cosiddetta azione di *scoping* ed appare nel testo in esame meglio delineata rispetto alla definizione datane al Senato. Rileva inoltre come l'istruttoria preliminare non comporti allungamento dei tempi delle procedure.

Il relatore, infine, riservandosi di presentare una proposta definitiva di parere, chiede che l'esame prosegua anche nella seduta di domani.

Il senatore Salvatore LAURO (FI) segnala l'opportunità di acquisire le valutazioni delle regioni su questo argomento.

Il Presidente Mario PEPE, anche al fine di verificare la posizione delle regioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, il cui ordine del giorno si deve intendere conseguentemente integrato.

Sull'ordine dei lavori.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN) segnala di aver presentato una interroga-

zione urgente su questione concernente il bilancio della regione Liguria. Riterrebbe opportuno che tale argomento potesse essere trattato in seno alla Commissione per le questioni regionali nelle forme e nei modi che il Presidente riterrà più opportuni.

Il Presidente Mario PEPE, rilevando la novità della questione posta, si riserva di compiere un approfondimento al riguardo.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame ai sensi dell'articolo 102, 3° comma del regolamento della Camera.

Ordinamento federale della Repubblica (seguito esame C. 5467 cost., C. 5671 cost., C. 5695 cost., C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost., C. 5888 cost., C. 5918 cost., C. 5919 cost., C. 5947 cost., C. 5948 cost. e C. 5949 cost., C. 6044 cost.).